

D.Dirett. 15-10-2004

Variazione dell'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2004, n. 262. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

D.Dirett. 15 ottobre 2004 ⁽¹⁾.

Variazione dell'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni ⁽²⁾.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

Vista la *legge 17 luglio 1942, n. 907*, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la *legge 13 luglio 1965, n. 825*, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la *legge 10 dicembre 1975, n. 724*, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la *legge 7 marzo 1985, n. 76*, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1, comma 1, del *decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328*, convertito dalla *legge 29 novembre 1997, n. 410*, che ha elevato dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 della *legge 5 febbraio 1992, n. 81*, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto il *decreto ministeriale 28 febbraio 1997* che ha elevato l'aliquota di base prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, al 58 per cento;

Vista la *legge 27 dicembre 2002, n. 289*;

Visto l'art. 1, comma 7, del *decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341*, convertito con la *legge 9 febbraio 2004, n. 31*, con il quale è stata attribuita all'Amministrazione dei monopoli di Stato il potere di cui al comma 8 dell'art. 21 della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*;

Visto l'art. 2, comma 62, della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2004, in base al quale con i provvedimenti di cui al comma 8 dell'art. 21 della *legge n. 289 del 2002*, sono assicurate maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro;

Visto l'art. 4, comma 1, del *decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24*, convertito con la *legge 31 marzo 2004, n. 87*, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta *legge 7 marzo 1985, n. 76*;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerata l'opportunità di disporre, in via provvisoria, nelle more di eventuali provvedimenti di variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati da adottare ai sensi dell'art. 2 della citata *legge n. 825 del*

1965 e successive modificazioni, l'aumento della predetta aliquota di base dal 58% al 58,5% al fine di assicurare maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato;

Decreta:

1. L'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1), lettera a) dell'art. 28 del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, e successive modificazioni, è elevata al 58,5%.
2. Con successivo decreto sarà pubblicata la nuova tabella A, rideterminata ai sensi dell'art. 6 della *legge 7 marzo 1985, n. 76*, e dell'art. 4, comma 1, del *decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24*, convertito con la *legge 31 marzo 2004, n. 87*, che sostituirà la tabella allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2004, n. 262.

Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 1 dell'art. 28, *D.L. 30 agosto 1993, n. 331*.